


Publicato il 04/06/2019

N. 00485/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00127/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2019, proposto da ~~Lebe Chuals,~~  
~~in Nigeria il 26.9.1991~~, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fabbricatti,  
PEC fabbricatti.andrea@avvocatibari.legalmail.it, da intendersi domiciliato ai sensi  
dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza  
Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

***nei confronti***

Centro di Accoglienza "~~Hotel Le Mas~~", in persona del legale rappresentante p.t.,  
non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento del Dirigente dell'Area Condizione Giuridica dello Straniero,  
Immigrazione e Diritto d'Asilo della Prefettura di Matera prot. n. 36030 del  
4.12.2018;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l'avv. Andrea Fabbricatti e l'avv. dello Stato Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il sig. ~~John Chucks~~, nato in Nigeria il 26.9.1991, ha presentato la richiesta di protezione internazionale e, per tale motivo, è stato alloggiato presso il Centro di Accoglienza di ~~Hotel Le Muse di Metaponto~~.

Con provvedimento prot. n. 36030 del 4.12.2018 (notificato il 18.12.2018) il Dirigente dell'Area Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo della Prefettura di Matera, dopo aver richiamato la comunicazione della Questura di Matera del 6.11.2018, attestante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del sig. ~~John Chucks~~, ha disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del predetto ~~John Chucks~~, specificando che era stata omessa la comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 di avvio del procedimento, sia perché "sussistono esigenze di celerità del procedimento", sia perché "il presente provvedimento costituisce atto dovuto e non discrezionale".

Il sig. ~~John Chucks~~ con il presente ricorso, notificato il 16.2.2019 e depositato il 12.3.2019, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 36030 del 4.12.2018, deducendo:

1) la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990, in quanto, nella specie, non sussisteva alcuna urgenza qualificata, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere

evidenziata con idonea motivazione;

2) la violazione dell'art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, sia perché ~~l'Hotel Le Muse di Metaponto~~, che ospita il ricorrente, e un Centro straordinario di accoglienza, al quale non si applica l'art. 23 D.Lg.vo n. 142/2015, sia perché il ricorrente aveva svolto attività di bracciante agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato, percependo un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale di € 5.889,00 per l'anno 2018 (cfr. Circolare INPS del 21.12.2017) e/o di € 5.953,87 per l'anno 2019 (cfr. Circolare INPS del 27.12.2018).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 61 del 3.4.2019 questo Tribunale ha disposto l'acquisizione della comunicazione della Questura di Matera del 6.11.2018, richiamata dal provvedimento impugnato.

All'Udienza Pubblica del 22.5.2019 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame, in quanto l'art. 15, comma 6, D.Lg.vo n. 142/2015 statuisce che "avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza" e perciò anche avverso i provvedimenti che, come nella specie, revocano le misure di accoglienza, "è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente".

Nel merito, il ricorso è fondato, con riferimento al secondo motivo, con la precisazione che l'art. 23, comma 1, D.lg.vo n. 142/2015 si riferisce espressamente alle "strutture di cui agli artt. 9 e 11" dello stesso D.lg.vo n. 142/2015, cioè sia ai Centri di prima accoglienza (art. 9), sia ai Centri straordinari di accoglienza (art. 11).

Al riguardo, va rilevato che l'art. 23, comma 1, lett. d), D.Lg.vo n. 142/2015 prevede la revoca delle misure di accoglienza "in caso di accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti", mentre l'art.

14 D.Lg.vo n. 142/2015:

-al comma 1, prevede che il richiedente la protezione internazionale, “risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto”, tra cui quella di essere ospitato presso una struttura di accoglienza;

-al comma 3, precisa che, “al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza” con la puntualizzazione che “la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla Prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale”.

Dal tenore letterale delle predette norme si evince che i “mezzi sufficienti” pari o superiori “all’importo annuo dell’assegno sociale” devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di 1 anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale.

Pertanto, poiché dalla documentazione acquisita in giudizio risulta che il ricorrente ha lavorato sempre a tempo determinato ed ha percepito un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, deve ritenersi che il provvedimento impugnato viola l’art. 14 D.Lg.vo n. 142/2015.

Mentre con la comunicazione della Questura di Matera del 6.11.2018, posta a base del provvedimento impugnato, depositata dalla Prefettura di Matera nel giudizio, attivato con l’analogo Ric. n. 113/2019, è stata indicata soltanto la comunicazione obbligatoria del datore di lavoro, ma non sono stati accertati i periodi di tempo in cui il ricorrente ha realmente lavorato e le somme effettivamente guadagnate.

Può essere assorbito il primo motivo di impugnazione.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato, di revoca delle misure di accoglienza.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Per l'ammissione con Decreto n. 26 del 19.3.2019 del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, al suo difensore, avv. Andrea Fabbricatti, viene liquidata, ai sensi degli artt. 83, comma 3 bis, e 130 DPR n. 115/2002 e degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 6, D.M. n. 55/2014 e della Tabella n. 21 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) allegata allo stesso D.M. n. 55/2014, ~~la somma complessivamente di € 52.000,00, con IVA e spese~~ per Contributo Unificato nella misura versata, con la precisazione che per quest'ultime la Segreteria di questo Tribunale ha già disposto la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 11 DPR n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Pasquale Mastrantuono**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Caruso**

**IL SEGRETARIO**